

**ANIMALI ESOTICI: INFORMAZIONI PER LA DETENZIONE, ALLEVAMENTO O IL  
COMMERCIO, CIRCHI, MOSTRE E SPETTACOLI VIAGGIANTI (L.R. 06/10)  
(rev. 11/2025)**

**DETENZIONE, ALLEVAMENTO, COMMERCIO:**

In Regione Piemonte la detenzione, l'allevamento, il commercio di animali esotici è normato dalla Legge Regionale n. 6 del 18/02/2010 e dal relativo Regolamento approvato con D.P.G.R. n. 11/R del 28/11/2012.

**Premessa:**

Ai fini della legge Regionale n. 6 del 18 febbraio 2010 e del Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. n. 11/R del 28/11/2012, si intendono per animali esotici le specie animali delle quali non esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà sul territorio nazionale facenti parte della fauna selvatica esotica. In particolare il Regolamento precisa che devono considerarsi animali esotici:

- a) le specie esotiche indicate in apposito elenco aggiornato dalla Commissione Regionale e appartenenti alle seguenti classi:
- mammiferi: tutte le specie;
  - uccelli: specie comprese nell'Allegato A del Regolamento CE 338/97; tutte le specie appartenenti al genere *Ara* spp; tutte le specie appartenenti ai rapaci;
  - rettili: tutte le specie comprese nell'Allegato A del Regolamento CE 338/97.

Inoltre lo stesso Regolamento definisce:

- b) detenzione di animali esotici: il possesso di specie, i cui alla lettera a), non a fini di riproduzione, allevamento e/o commercio;
- c) attività di allevamento di animali esotici: la riproduzione continuativa nel tempo dei soggetti, di cui alla lettera a) sia ai fini commerciali sia a fini di scambio o di alienazione a qualsiasi titolo. La riproduzione dei suddetti animali, in condizioni diverse da quelle descritte, rientra nella definizione di detenzione di cui alla lettera b);
- d) attività di commercio di animali esotici: ogni forma di transazione commerciali a fini di lucro presso impianti appositamente autorizzati.

**Procedura amministrativa (Autorizzazioni)**

E' previsto l'obbligo di munirsi di autorizzazione per quattro diverse situazioni:

**DETENZIONE**

I detentori di animali esotici presentano domanda (Allegato 3.1) al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria locale (ASL) competente per territorio entro otto giorni dalla detenzione via

pec o posta elettronica: il Servizio Veterinario effettua un sopralluogo di verifica. Nel corso del sopralluogo il medico veterinario dell'ASL verifica le condizioni di detenzione, nonché il possesso per il proprietario di adeguate conoscenze etologiche e di pratiche di allevamento necessarie ad una corretta detenzione delle diverse specie animali.

Successivamente l'ASL inoltra l'intero fascicolo (domanda e parere veterinario) al Comune in cui si intendono detenere le specie interessate per il rilascio, da parte del Sindaco, entro 60 giorni dell'autorizzazione.

Il regolamento n 11R28/2012 stabilisce i requisiti minimi per le strutture ove sono detenuti gli animali esotici; a titolo di esempio si forniscono le seguenti dimensioni per le voliere destinate alla detenzione ed allevamento dei più diffusi uccelli esotici:

Specie uccello esotico (L:R: 06/2010)	Apertura alare (AA)	Lunghezza animale (LA)	Larghezza gabbia (1,5 x AA)	Lunghezza gabbia (3xAA)	Altezza gabbia (4xLA)
PSITTACUS ERITHACUS	50 cm	35 cm	75 cm	150 cm	140 cm
ARA ARARAUNA	110 cm	88 cm	165 cm	330 cm	352 cm
ARA CLOROPTERA	120 cm	90 cm	180 cm	360 cm	360 cm
N.B. 800 cm <sup>2</sup> in più per ogni ulteriore soggetto					

### ALLEVAMENTO NON AI FINI COMMERCIALI

I proprietari degli impianti presentano domanda (Allegato 3.2) al Servizio Veterinario dell'ASL con le modalità previste per i detentori. La domanda di autorizzazione deve essere inoltre corredata di:

- planimetria della sede;
- descrizione delle strutture di detenzione;
- attestato di idoneità conseguito al termine dei corsi di formazione di cui all'articolo 9 della L.R. 06/2010.

Acquisita la documentazione, il Servizio Veterinario effettua un sopralluogo di verifica ed inoltra l'intero fascicolo (domanda e parere veterinario) al Comune sede dell'allevamento per il rilascio, da parte del Sindaco, entro 60 giorni, dell'autorizzazione.

### ALLEVAMENTO AI FINI DEL COMMERCIO

I soggetti titolari presentano domanda di autorizzazione (Allegato 3.3) allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune sede dell'impianto, che la inoltra, corredata della documentazione prevista, alla Commissione Regionale per il rilascio, entro centoventi giorni, del preventivo nulla-osta. Il parere della Commissione viene inoltrato al Sindaco (tramite SUAP), che rilascia l'autorizzazione e la trasmette dall'ASL per l'esercizio delle funzioni di vigilanza.

La domanda di cui sopra è corredata di:

- a. planimetria della sede;
- b. descrizione delle strutture di detenzione;
- c. attestato di idoneità, conseguito al termine dei corsi di formazione di cui all'articolo 9 della L.R. 06/2010.

#### ATTIVITA' DI COMMERCIO

I soggetti titolari presentano domanda di autorizzazione (Allegato 3.3) allo Sportello unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune sede dell'impianto, che la inoltra, corredata della documentazione prevista, alla commissione Regionale per il rilascio entro 120 giorni del preventivo nulla-osta. Il parere della Commissione viene inoltrato al Sindaco (tramite SUAP), che rilascia l'autorizzazione e la trasmette all'ASL per l'esercizio delle funzioni di vigilanza.

La domanda deve essere corredata di:

- a. planimetria della sede;
- b. descrizione delle strutture di detenzione;
- c. attestato di idoneità, conseguito al termine dei corsi di formazione di cui all'articolo 9 della L.R. 06/2010.

#### **CIRCHI, MOSTRE E SPETTACOLI VIAGGIANTI**

I titolari di circhi, mostre e spettacoli viaggianti con animali esotici al seguito, nell'ambito dei procedimenti amministrativi rivolti ai Comuni per il rilascio della concessione del plateatico, sono tenuti a trasmettere almeno quindici giorni prima dell'attendamento la preventiva comunicazione del numero e della specie degli animali al seguito, degli spazi a disposizione degli stessi ed il calendario degli spostamenti sul territorio regionale.

La comunicazione va inviata al Comune ed al Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio allegando le autorizzazioni e gli altri documenti richiesti, per l'emissione del preventivo nulla osta sulla base della documentazione presentata.

Visionata la documentazione, il Servizio Veterinario emette il nulla osta esclusivamente per gli aspetti relativi al benessere ed alla sanità animale rimandando ad altri servizi le valutazioni in ordine a sicurezza ed incolumità pubblica.

Al fine di evitare l'insorgere di situazioni di pericolo e proteggere la pubblica incolumità, nonché tutelare il benessere animale rispettando le caratteristiche etologiche delle varie specie, il Comune dovrà specificare all'atto del rilascio della concessione del plateatico il divieto o l'autorizzazione ad effettuare attività di visita agli animali al seguito, sia durante gli intervalli degli spettacoli, sia in altri orari.

Le condizioni ed i requisiti per il rilascio delle concessioni sono stabilite nelle linee guida di cui all' allegato B del regolamento regionale recante disposizioni attuative della Legge Regionale 18 febbraio 2010, n. 6 e D.P.G.R. 28 novembre 2012, n. 11/R in materia di animali esotici.

A seguito dell'attendamento o della mostra il servizio veterinario effettua in vigilanza controlli mirati alla verifica delle condizioni di benessere e di salute degli animali e del rispetto delle norme nazionali e regionali in materia.

In caso di carenze, inadeguatezze o dichiarazioni mendaci si valutano i provvedimenti prescrittivi, sanzionatori e/o restrittivi del caso, dandone comunicazione al Comune ed alle altre Autorità competenti.

### **VIGILANZA VETERINARIA**

Si invitano gli acquirenti di animali esotici ad acquistare gli animali presso rivenditori autorizzati e comunque a richiedere sempre un certificato di provenienza od altra documentazione di accompagnamento (compresi gli scontrini fiscali) o certificato CITES qualora previsto. La documentazione deve essere conservata per tutta la vita dell'animale.

Il detentore è tenuto a segnalare al Servizio Veterinario eventuali decessi, nascite, cessioni definitive degli animali nonché cambi di residenza del titolare dell'autorizzazione.

Gli animali esotici detenuti a qualsiasi titolo e per qualsiasi scopo, sono soggetti alla vigilanza veterinaria esercitata dall'ASL competente per territorio. Sono fatte salve tutte le disposizioni inerenti la vigilanza sulla legale detenzione delle specie esotiche, di competenza del Corpo Forestale dello Stato.

La vigilanza veterinaria assicura che gli animali esotici siano mantenuti nel rispetto delle esigenze di carattere igienico-sanitario e strutturale, di tutela della sicurezza e del benessere degli animali in cattività e di salvaguardia dell'incolumità delle persone secondo i requisiti indicati dal Regolamento.

Il detentore è inoltre invitato a contattare il Corpo Forestale dello Stato per regolarizzare la detenzione delle specie soggette a Cites.

### **SANZIONI**

Le violazioni alla Legge Regionale 18 febbraio 2010, n. 6 comportano l'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 21 (ad esempio la detenzione di animali esotici da parte di privati senza la prevista autorizzazione comporta la sanzione amministrativa da Euro 500 a Euro 6000).

Riferimenti:

- Legge Regionale del 18/02/2010 n. 6 "Norme per la detenzione, l'allevamento, il commercio di animali esotici e istituzione del Garante per i diritti degli animali".



Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931 fax +39 0161 210284

[www.aslvc.piemonte.it](http://www.aslvc.piemonte.it)

Posta certificata: [aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it](mailto:aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it)

---

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

- Regolamento regionale del 28/11/2012 n.11/R “Disposizioni attuative della legge regionale 18 febbraio 2010,n. 6, in materia di animali esotici.”.
- Linee guida Regione Piemonte con modulistica.

Al ricevimento delle istanze viene rilasciata la nota di addebito dei diritti sanitari previsti con l'indicazione degli importi e descrizione della prestazione ai sensi del *Decreto Legislativo n. 32/2021*.

Referenti per ASL VC

Vercelli – Dr.ssa Patrucco Cecilia tel. 0161 593035

Borgosesia – Dr.ssa Nesossi Alessandra tel. 0163 426859

Mail: [vetec@aslvc.piemonte.it](mailto:vetec@aslvc.piemonte.it)

Responsabile S.S.D. Veterinario Area C

Dr. Bossi Dario

Telefono 0163 426845